

STUDIO LEGALE
Via Marina, 47, 89135 fraz. Gallico- Reggio Calabria (RC)
Tel. 0965.371564

Avv. Aldo De Caridi (Patrocinante in Cassazione)
(pec: aldo.decaridi@avvocatirc.legalmail.it)
e-mail: aldodecaridi1@gmail.com

Avv. Daniela Bianco
(pec: daniela.bianco@avvocatirc.legalmail.it)
e-mail: studio_legalebianco@libero.it,
cell. 338.4150597).

TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sez. FALLIMENTARE

R.G. ACCORDO COMPOSIZIONE CRISI N.1/2018
G.E. dott.ssa T. Drago
Udienza: 22.05.2019

INTEGRAZIONE PROPOSTA DI ACCORDO CON LIQUIDAZIONE

Per: la sig.ra Pantilie ELISABETA, in proprio e n.q. di genitore esercente la responsabilità genitoriale su figlio minore, Pieroni Dennis, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Aldo De Cardi e Daniela Bianco.

In riferimento al procedimento in epigrafe indicato, come richiesto da Codesto Giudice con provvedimento del 09.04.2019, ad integrazione del ricorso in atti si specifica di seguito la tempistica di esecuzione dell'accordo con liquidazione come già proposto e meglio specificato nell'attestazione definitiva del 19 febbraio 2019.

1. Il Gestore della Crisi provvederà, entro e non oltre il trentesimo giorno a far data dall'omologa dell'accordo a notificare la proposta di accordo stessa ed il Decreto di omologa alla usufruttuaria sig.ra Trabalza Vittoria. Con la detta notifica concederà alla predetta signora Trabalza il termine massimo di novanta giorni dalla notifica per la manifestazione del consenso, anche per persona da nominare, all'acquisto dei beni menzionati nella proposta al prezzo non inferiore ad € 188.000,00. La manifestazione della volontà di acquisto dei beni dovrà essere perfezionata mediante missiva formale con compiegato documento d'identità e contestuale corresponsione di caparra confirmatoria di € 18.800,00 (a mezzo a/c o bonifico su c/c



da individuarsi) entro e non oltre novanta giorni giorno dalla ricezione della notifica anzidetta da parte del Gestore.

Il rogito notarile di vendita dovrà essere redatto, con incasso del prezzo complessivo, entro e non oltre il centottantesimo giorno di ricezione della manifestazione del consenso predetto.

Nel termine di novanta giorni dalla ricezione della notifica, in alternativa al consenso all'acquisto, la signora Trabalza, al fine di agevolare il buon fine della procedura di sovraindebitamento anche in forza del proprio precipuo interesse consistente nell'aver prestato garanzia al pagamento del mutuo ipotecario gravante sui beni oggetto del presente accordo, potrà rilasciare procura irrevocabile a vendere della propria quota di competenza al Liquidatore da nominarsi ad istanza del Gestore e cura di codesto Giudice, obbligandosi, sin dal rilascio della procura, a considerare rato e valido l'operato del Liquidatore e senza apporre alcun limite agli eventuali ribassi a cui dovesse soccombere il compendio immobiliare per effetto di aste deserte o altri accadimenti di sorta che ne inficino il prezzo iniziale preventivato.

2. In mancanza di possibilità di attuare la proposta di cui al punto che precede, entro il termine di quindici giorni dal manifestato o tacito dissenso della sig.ra Trabalza, sarà onere del Gestore instare la nomina di un Liquidatore che adirà l'Autorità giudiziaria competente per territorio al fine di ottenere la divisione giudiziale dei cespiti di proprietà della debitrice e del di Lei figlio, previo esperimento del tentativo di mediazione previsto ex lege, onde procedere alla vendita di quanto di propria spettanza secondo le modalità di cui alla terza soluzione proposta, ovvero nel rispetto delle procedure di massima pubblicità legale e con ribasso del prezzo di sei mesi in sei mesi del 10%.

Si provvede, infine, a depositare nuovamente il provvedimento di autorizzazione alla vendita dei beni del minore che, si tiene a precisare scusandosene, non recava la pagina due dell'istanza di parte, essendo il provvedimento già depositato nella sua interezza.

Si deposita, inoltre, in quanto non acquisita probabilmente dal sistema telematico, l'attestazione del Gestore della crisi prevista per gli accordi di ristrutturazione dei debiti e che, comunque, lo stesso assicura aver autonomamente depositato.

La presente integrazione alla proposta già formulata è sottoscritta pure digitalmente, per conoscenza e conferma di attestazione di fattibilità da parte del Gestore della Crisi.



Tutto ciò esposto, si manifesta ampia disponibilità per tutti gli ulteriori chiarimenti ed integrazioni che dovessero essere ritenuti opportuni.

Con osservanza
Reggio Calabria 06.05.2019

Avv. Daniela Bianco

Avv. Aldo De Caridi

Il Gestore della Crisi

Dott. Bernardo Femia

